



Associazione Comunità di Rata ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "COMUNITA' DI RATA ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di LONDA, e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

- 1) Creare e promuovere attività sociali, ricreative e culturali nonché tutte le miglorie ambientali che verranno ritenute opportune.
- 2) Promuovere e sollecitare, presso la pubblica amministrazione, il miglioramento e la manutenzione della rete viaria locale e di tutto quanto abbia attinenza con la stessa.
- 3) Curare affinché nessun danno venga arrecato a ciò che costituisce patrimonio pubblico e privato sul territorio.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di alcuni associati (detti volontari) o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi associati (detti soci o associati):

- 1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 3) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

attività per i propri soci di intrattenimento, mutuo soccorso, valorizzazione del territorio e collaborazione per attività pubbliche o private che abbiano ricaduta in zona. Attività rivolte ai soci o simpatizzanti dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi, soci e non, di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le

 

della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

ende essere ammesso come socio o associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

Indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefoniche e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dal consiglio;

concedere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali

concedere l'autorizzazione all'uso di foto da usare per pubblicizzare le attività dell'associazione sui social network.

Il consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le finalità di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Se la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente diversi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi (se maggiorenni);

essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri degli associati

Associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, e degli eventuali Regolamenti interni e/o delle delibere degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione o agli associati perde il suo status di socio previa valutazione e delibera del consiglio in merito.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Associato può recedere in qualunque momento dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta (anche via mail) la sua decisione al consiglio, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dal giorno della delibera.

ato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del
o, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 maggio di ogni anno.

di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

ne versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ociati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul
nio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Organi dell'associazione:

1. Assemblea;

2. Consiglio

3. Presidente;

4. Eventuale organo di controllo se richiesto dalla vigente normativa

Componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'eventuale Organo di controllo, ove nominato,
può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti nel libro degli associati.
agli associati minori di età, il voto sarà esercitato da chi detiene la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche
rice all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati

La convocazione dell'Assemblea, a cura del Presidente, avviene mediante comunicazione scritta (con
posizione sulla bacheca sociale, *brevi manu*, via posta ordinaria, via mail), contenente il luogo, la data e l'ora
prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita fisicamente o virtualmente almeno 7 giorni
prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti fisici o virtuali risultanti dal libro degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 31 maggio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione
contabile dei conti;

2. approva il bilancio di esercizio;

3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità
nei loro confronti;

4. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

6. delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

7. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

8. delibera l'importo della quota associativa

9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati,
in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio
o per delega.

La delibera può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione
del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a
condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

MP MB

Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che danno la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Modificare lo Statuto servirà il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio servirà il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione servirà il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione denominato Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi deliberati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Fra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto espressamente riservato all'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. Seguire le deliberazioni dell'Assemblea;

2. Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

3. Redigere il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dalla legge;

4. Redigere tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

5. Deliberare l'ammissione degli associati;

6. Deliberare le sanzioni disciplinari nei confronti degli associati;

7. Approvare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

8. Approvare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

9. Vigilare sugli scopi associativi;

10. Proporre all'assemblea la quota associativa.

Il Consiglio è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea, con voto a scrutinio segreto, per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti. Inoltre, la mancata partecipazione, non giustificata, a tre riunioni consecutive del Consiglio è causa di decadenza automatica dal ruolo. In caso che il numero di consiglieri sia inferiore a tre (per decadenza o dimissioni) il presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per reintegrare il numero dei consiglieri mancanti.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 82 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione al gruppo da parte del Presidente con messaggio istantaneo o mail, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, è possibile che la riunione si svolga con modalità telematiche.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente può prevedere la partecipazione di uno o più consiglieri anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

RUP M.B.

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal consiglio tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Ente un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, eventuale Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il consiglio, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle attribuzioni di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i membri del consiglio.

Il Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi e dopo consultazione con gli altri membri del Consiglio, da parte del Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni (tutte tranne il potere di firma).

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume il ruolo di Presidente pro-tempore e convoca entro 15 giorni la riunione del Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 10 (Eventuale Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)



monio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve qualunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, plusvalenze patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

L'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. A titolo di esempio, l'associazione può ospitare o organizzare nella sede sociale, attività promosse da enti o associazioni pubbliche o private compatibili con lo statuto associativo.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio e viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5 CTS, secondo i casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota Ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle assemblee e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- libro degli atti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- eventuale libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità (soci) e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

se sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
ari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,
e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.
ilità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

**ART. 18
(Lavoratori)**

cazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,
ivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o
pizzare l'attività svolta.
caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei
ari.

**ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

so di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio
ale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad
ti del Terzo settore.

emblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

**ART. 20
(Rinvio)**

quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle
erazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(ce del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Mario Ben
Mario Ben

